

ALLEGATO "A" ATTO N. 39422/11716 REP.

STATUTO

dell'Ente Morale

"OPERA CARDINAL FERRARI ONLUS"

PREMESSA

Sul declinare dell'anno 1920, quando appariva imminente la fine dell'amatissimo Cardinal Andrea Carlo Ferrari, Arcivescovo di Milano, sorse spontaneo il desiderio in molti cittadini della diocesi milanese di offrire al grande Pastore, venerato e amato, l'ultimo conforto e di perpetuarne poi la memoria, creando, intitolato a Suo Nome, un Ente di assistenza morale, sociale e culturale, così come a lungo Egli aveva vagheggiato con esemplare spirito di fervido interessamento pastorale e apostolico.

In una riunione del 24 Gennaio 1921 i promotori, fondatori e beneficiari costituirono ad unanimità l'OPERA CARDINAL FERRARI, approvandone contestualmente lo Statuto e deliberando di chiedere al Governo del Re il riconoscimento in Ente Morale. Detto riconoscimento fu concesso con R.D. 4 Agosto 1921 insieme all'approvazione dello Statuto.

La pre messa fa parte integrante dello Statuto.

ART. 1

DENOMINAZIONE

L'OPERA CARDINAL FERRARI ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), è Ente Morale con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 12 del C.C., come da delibera della Giunta Regione Lombardia n. 5/20266 del 24 marzo 1992.

Non persegue alcuna finalità di lucro ed ha durata illimitata.

Ha sede legale in Milano, Via Giovan Battista Boeri n. 3.

E' retta dal Presente Statuto e dalle vigenti norme di Legge in materia.

L'Ente è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale per cui farà uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno e distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'acronimo ONLUS.

Persegue le proprie finalità esclusivamente nell'ambito della Regione Lombardia.

ART. 2

SCOPI ISTITUZIONALI

L'Opera Cardinal Ferrari ONLUS svolge attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitario e della beneficenza; promuove e persegue la promozione e la diffusione della cultura del dono.

Persegue esclusivamente finalità filantropiche e di solidarietà sociale e non potrà svolgere attività diverse da quelle proprie delle finalità sociali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Secondo lo spirito dell'atto costitutivo, l'Opera si propone

di svolgere attività di assistenza educativa e sociale a favore di persone in difficoltà a prescindere dal loro credo religioso e dalla loro appartenenza razziale.

Assiste coloro che intendono donare, promuovendo la cultura della donazione, anche offrendo la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità statutarie. Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Opera attua in particolare i seguenti servizi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. centro di accoglienza diurna, con mensa quotidiana gratuita, guardaroba e assistenza igienico-sanitaria, sale di ritrovo con la presenza di animatori culturali, ufficio di segretariato sociale, a favore di persone anziane o non in grado di svolgere attività lavorativa e prive di sostentamento o senza abitazione o senza fissa dimora;

2. assistenza anche a domicilio a persone anziane in stato di indigenza, abbandono ecc.;

3. gestione di strutture di accoglienza residenziale per persone colpite da grave disagio abitativo e sociale;

4. realizzazione e gestione di case di riposo in collaborazione con i servizi operanti nel territorio.

L'Opera, fedele allo spirito dell'atto costitutivo, può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse e purché non incompatibili con la sua natura di Ente Morale e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

L'Opera collabora con gli Enti pubblici territoriali, le parrocchie e con altre organizzazioni che svolgono attività coerenti e complementari con le finalità istituzionali della stessa.

ART. 3

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Opera Cardinal Ferrari ONLUS è costituito da beni mobili e immobili risultanti dall'inventario redatto e approvato dal Comitato Permanente il 25 Giugno 1993 e successive variazioni e integrazioni.

Il patrimonio potrà inoltre essere incrementato con:

- donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili e immobili pervenuti all'Ente e destinati dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;

- lasciti e donazioni con destinazione vincolata;

- acquisizione di Fondi Patrimoniali da altri Enti impegnandosi a mantenere, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Il mutamento nella composizione dei cespiti patrimoniali non

comporta modifiche statutarie.

ART. 4

MEZZI FINANZIARI

L'Opera Cardinal Ferrari ONLUS persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali;
- b) contributi ed elargizioni di terzi, compresi Enti pubblici e privati;
- c) proventi di vario genere privi di specifico vincolo di destinazione;
- d) donazioni, lasciti, legati ed oblazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- e) rette e proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni legati ad attività accessorie, strumentali e connesse;
- f) proventi derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- g) proventi ottenuti da iniziative e/o progetti promossi dall'Opera, e da ogni altra entrata che concorre a incrementare l'attivo sociale.

ART. 5

NORME GENERALI SUL PATRIMONIO

E SULL'AMMINISTRAZIONE

L'Opera Cardinal Ferrari ONLUS non potrà distribuire anche in modi indiretti utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la propria vita sociale.

Ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione non destinati a incrementare il patrimonio per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio Consuntivo annuale, da approvarsi nei termini di legge.

ART. 6

I GARANTI

L'OPERA CARDINAL FERRARI ONLUS è posta sotto l'alto patronato dell'Arcivescovo di Milano e del Presidente pro-tempore della Compagnia di San Paolo. Il Successore del Beato Cardinal Ferrari e il Superiore generale della Compagnia sono i custodi e i garanti delle idealità che ispirarono il patto fondativo dell'Opera e si impegnano a preservare nel tempo quei valori di accoglienza, solidarietà e promozione dei più deboli, da sempre incarnati nell'Opera attraverso le sue molteplici attività ed iniziative. Ad essi compete concorrere alla nomina del Comitato di Indirizzo, del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti secondo le modalità precise dai successivi art. 8, 9 e 12. Spetta sempre ai Garanti, revocare il Presidente e i membri del Cda per giusta causa.



ART. 7

ORGANI DELL'ENTE

Sono organi dell'Opera Cardinal Ferrari ONLUS:

- a) il Comitato di indirizzo;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti;

Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di indirizzo non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute a motivo del loro ufficio.

ART. 8

COMITATO DI INDIRIZZO E COMPITI

Il Comitato di Indirizzo è costituito da un minimo di cinque ad un massimo di tredici membri, tutti nominati congiuntamente dai Garanti, su proposta del Presidente dell'Opera che lo presiede. In caso di assenza o di impedimento del Presidente la riunione è presieduta dal membro più anziano di età.

Il Comitato si raduna almeno una volta all'anno e quando ne sia stata fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Comitato suggerisce iniziative per lo sviluppo e il consolidamento dell'attività dell'Opera e del suo patrimonio; segnala al Consiglio di Amministrazione l'emergere di nuovi bisogni e le possibili strategie per affrontarli, anche ricercando opportune collaborazioni con Enti, pubblici o privati, operanti sul territorio; promuove la valorizzazione del volontariato all'interno dell'Opera; ricerca e suggerisce forme nuove di finanziamento delle attività dell'Opera. In particolare:

- a) può esprimere pareri sui bilanci preventivi e consuntivi prima della loro definitiva approvazione e sulle modifiche di Statuto;
- b) viene sentito in occasione della nomina del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione;

I membri del Comitato durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Le adunanze del Comitato sono valide con l'intervento della metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti. Delle sedute si redige un verbale in apposito registro sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo designato, anche esterno al Comitato.

I membri del Comitato che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive decadono dalla carica. Verificandosi delle vacanze per morte, dimissioni od altra causa qualunque, il Comitato sarà reintegrato per nomine da farsi da parte dei Garanti su proposta del Presidente dell'Opera.

ART. 9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Opera Cardinal Ferrari ONLUS è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri.

Due Consiglieri sono nominati dall'Arcivescovo di Milano; due Consiglieri sono nominati dal Presidente pro-tempore della Compagnia di San Paolo; il Presidente del CdA è nominato dall'Arcivescovo di Milano, su proposta del Presidente pro-tempore della Compagnia di San Paolo; due Consiglieri possono essere proposti dal Consiglio di Amministrazione ai Garanti, e vengono da questi nominati fino alla naturale scadenza del CdA. Tutti i consiglieri si impegnano a condividere finalità e scopi dell'Opera. Coloro che sono designati a far parte del Consiglio di Amministrazione debbono aver maturoato un'adeguata esperienza amministrativo-gestionale preferibilmente in ambito assistenziale. I consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Verificandosi delle vacanze durante il mandato, il Consiglio sarà reintegrato con il rispetto dei criteri di designazione sopra indicati. I membri così nominati dureranno in carica fino alla scadenza prevista.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno entro i termini previsti dalla legge per la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo. Il Consiglio stesso potrà essere radunato, inoltre, tutte le volte che lo ritenga opportuno il Presidente, ovvero su domanda scritta e motivata di almeno due consiglieri.

Le adunanze del Consiglio sono valide con l'intervento di almeno tre consiglieri, se il CdA è composto da cinque membri, da almeno quattro consiglieri, se il CdA è composto da più di cinque membri, e comunque le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Delle sedute si redige un verbale in apposito registro sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo designato, anche esterno al Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consiliari consecutive decadono dalla carica.

ART. 10

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione cura la programmazione e l'attuazione delle varie iniziative dell'ente, ne determina contenuti e regolamenti, approva il bilancio nella forma preventiva e consuntiva e delibera gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresi gli incrementi patrimoniali.

Il Consiglio delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre

ai Garanti e all'Autorità competente, per l'approvazione definitiva secondo le modalità di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri solo per specifici poteri e nei limiti e con i contenuti stabiliti preventivamente con delibera del Consiglio stesso assunta nelle forme di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta del Presidente, un Direttore Generale, scelto anche tra persone esterne al Consiglio. In sede di nomina il Consiglio di Amministrazione ne determina compiti e natura del rapporto.

Il Direttore Generale, così nominato, può partecipare, ove chiamato, ai lavori del Consiglio con voto consultivo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione nominare, se del caso, l'Assistente spirituale dell'Opera, previo gradimento espresso da parte dei Garanti. Il Consiglio di Amministrazione può proporre ai Garanti il conferimento del titolo di Presidente Onorario a vita dell'Opera a persona che abbia acquisito particolari benemerenze nel servizio reso a favore dell'Opera; il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio stesso con solo voto consultivo.

ART. 11

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Opera Cardinal Ferrari ONLUS di fronte a terzi e in giudizio.

Viene nominato dall'Arcivescovo di Milano, su proposta del Presidente pro-tempore della Compagnia di San Paolo; dura in carica cinque anni dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione e può essere rieletto senza limitazione alcuna.

Spetta al Presidente dell'Opera:

- a) determinare l'Ordine del Giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione, radunandolo almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e ogni volta che se ne presenta la necessità;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) curare l'amministrazione dell'Opera, con facoltà di farsi sostituire, per singoli atti, conferendo specifica delega;
- e) stimolare lo sviluppo di attività finalizzate al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Opera;
- f) esercitare la sorveglianza sull'andamento economico-gestionale dell'Opera;
- g) assumere, nei casi d'urgenza, ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Opera sottoponendo gli stessi alla ratifica entro la seduta successiva del Consiglio di Amministrazione.

ne.

In caso di assenza o di impedimento i suoi poteri sono assunti dal Consigliere più anziano per età.

ART. 12

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, uno nominato dall'Arcivescovo di Milano, uno, con l'ufficio di Presidente del Collegio, nominato dal Presidente pro-tempore della Compagnia di San Paolo mentre il terzo è cooptato dai primi due, previo gradimento espresso dall'Arcivescovo di Milano e dal Presidente pro-tempore della Compagnia di San Paolo. I componenti del Collegio devono essere iscritti all'albo dei Revisori contabili.

Spetta al Collegio: garantire la correttezza della gestione amministrativa dell'Opera, controllare la contabilità e l'esattezza del bilancio e presentare relazione annuale all'Arcivescovo di Milano, al Presidente pro-tempore della Compagnia di San Paolo e al Presidente del CdA in merito alla rispondenza del bilancio con gli scopi istituzionali dell'Opera.

I membri del Collegio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. I Revisori possono assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

ART. 13

MODIFICHE ALLO STATUTO

Ferma l'osservanza delle norme di legge, il presente Statuto potrà essere modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti il Consiglio.

In ogni caso le modifiche dovranno essere approvate anche dai Garanti.

ART. 14

SCIOLIMENTO DELL'OPERA

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse esaurito lo scopo sociale, al fine di sciogliere l'Ente, nominerà, previo parere vincolante dei Garanti, uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

I beni che resteranno dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad altre Organizzazioni Non Lucrativa di Utilità Sociale o a fini di pubblica utilità, ad indirizzo cristiano, sentiti i Garanti.

Prima della devoluzione patrimoniale l'Organo preposto alla liquidazione ha l'obbligo di sentire l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996 e successive modifiche ed integrazioni salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 15

DISPOSIZIONI FINALI

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti

per le Organizzazioni Non Lucrativa di Utilità Sociale e, più generalmente, per gli Enti Morali con personalità giuridica di diritto privato.

FIRMATO: BRAMBILLA ENRICA
PAOLO SETTI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IN CARTA LIBERA PER USO FISCALE
DAL MIO STUDIO, 20-9-2012

